

Da riportare in ogni risposta:

Prot. n. 0104502 - P / GEN / ASUFC

Data 02/07/2024

ACCORDO AGGIUNTIVO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

(DGR 48/2024: "Finanziamento aggiuntivo e ulteriore per recupero e riduzione liste di attesa")

Anno 2024

L'anno 2024, il giorno del mese di in Udine

TRA

L'Azienda Sanitaria Universitaria "Friuli Centrale", di seguito **Azienda** - con sede a Udine, Via Pozzuolo n. 330, C.F./P.IVA 02985660303, in persona del Direttore Generale nonché legale rappresentante p.t, nominato ex LR 27/2018 e giusta Delibera della Giunta Regionale n. 591 del 21 aprile 2021, dott. Denis Caporale,

E

La società "Policlinico Triestino S.p.A.", con sede legale in via Bonaparte n. 4 a Trieste e C.F./P.I. 00139620322, titolare della struttura sanitaria "**Friulmedica**" – di seguito **Struttura** - con sede in Codroipo, Viale Venezia, 121/b e Via Veneto 29, in persona del legale rappresentante p.t.;

PREMESSO

1. che con DGR n. 1037 del 02/07/2021 avente ad oggetto "*Accordo triennale per il periodo 2021-2023, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate*"

l'Amministrazione regionale approva due distinti accordi contrattuali (di

seguito **Accordi regionali**), uno per le Case di cura private accreditate che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l'altro per le strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;

2. che con DGR n. 2055 del 22/12/2023 la Regione ha approvato gli schemi degli accordi di proroga per l'anno 2024 degli accordi triennali stipulati con le associazioni rappresentative degli erogatori privati di cui alla DGR 1037/2021;

3. che la Regione con DGR n. 48 del 19/01/2024 ha approvato in via definitiva le Linee per la gestione del servizio sanitario Regionale anno 2024 ed il "*Finanziamento ulteriore e aggiuntivo per recupero e riduzione liste d'attesa (conferma degli importi già assegnati nell'anno 2023 agli Enti quale finanziamento per attività finalizzate con riferimento DGR 1037/2021)*";

4. che l'Azienda, in coerenza con le indicazioni fornite da ARCS con nota prot. n. 3806 del 30/01/2024, riserva le risorse di cui al suddetto "Finanziamento aggiuntivo e ulteriore per il recupero e riduzione delle liste di attesa" all'erogazione di prestazioni per i residenti ASUFC;

5. che è stato sottoscritto l'Accordo annuale 2024 relativamente alla commessa ordinaria;

6. che con decreto n. 655 del 14.06.2024 l'Azienda ha adottato lo schema tipo di Accordo aggiuntivo 2024 con le Case di cura e Strutture ambulatoriali private accreditate per l'assegnazione delle risorse di cui al "Finanziamento aggiuntivo e ulteriore per recupero e riduzione liste di attesa".

7. **RICHIAMATO** in quanto compatibile il contenuto e le specifiche clausole contrattuali presenti nell'Accordo annuale 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente Accordo aggiuntivo 2024, avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti ASUFC:

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

1. In conformità e nei limiti delle quote assegnate ad ogni erogatore privato negli Accordi regionali, il presente Accordo aggiuntivo è finalizzato al recupero e alla riduzione delle liste di attesa, con particolare riguardo ad alcune branche specialistiche rappresentate al successivo art. 2. Detta finalità viene realizzata mediante l'ampliamento dell'offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale dettagliate al successivo art. 3.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. La Struttura si impegna ad erogare, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini residenti ASUFC ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3.

2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento aggiuntivo sono:

- a. Diagnostica per immagini limitatamente a RMN e TC;
- b. Oculistica chirurgica (cataratta);
- c. Riabilitazione post intervento ortopedico.

3. La Struttura si impegna a erogare le prestazioni individuate e a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni. Per le prestazioni di riabilitazione post operatoria la Struttura

si impegna a rispettare i criteri definiti dall'Azienda con il documento protocol-
lato con n. 128207-P del 09/08/2022 e successivo documento protocollato
con n. 0018655-P del 05/02/2024.

Articolo 3

Risorse assegnate

1. Le risorse assegnate alla Struttura per l'erogazione delle prestazioni
oggetto del presente Accordo aggiuntivo sono specificate nella sotto riportata
tabella:

Tipologie di prestazioni	Importi
Riabilitazione post-intervento ortopedico:	
codice 93.11.2 "Rieducazione motoria individuale in motuleso grave, semplice"	
codice 93.11.4 "Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice"	51.000 €
codice 93.22 "Training deambulatori e del passo"	
Risonanze magnetiche: qualsiasi codice RM del Nomencla- tore tariffario	125.000 €
TC: qualsiasi codice TC del Nomenclatore tariffario	
Chirurgia oculistica: interventi di cataratta (codice tariffario 13.41)	320.000 €

2. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in
vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14/09/2018 e successive modifiche
ed integrazioni, al netto del ticket, fatte salve successive modifiche.

Articolo 4

Rendicontazione delle prestazioni

1. In conformità all'Accordo regionale, le prestazioni di cui all'art. 3 sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto all'utilizzo del finanziamento specifico finalizzato ed entro i limiti delle risorse individuate al medesimo art. 3.

2. La Struttura s'impegna a fornire all'Azienda apposita rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate di cui all'art. 3 entro il giorno 10 del mese successivo alla data di erogazione.

3. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l'Azienda provvede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Accordo aggiuntivo.

4. Le fatturazioni di chiusura dell'anno 2024 dovranno pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2025.

Articolo 5

Liquidazione del corrispettivo

1. Non sono oggetto di remunerazione le seguenti prestazioni:

a. quelle erogate a cittadini non residenti in ASUFC;

b. quelle non ricomprese nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 3;

c. quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 3, superano per valore economico le risorse attribuite;

d. quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità e tempistiche stabilite al precedente art. 4.

2. L'attività di cui al presente Accordo aggiuntivo deve essere oggetto di fatturazione separata con chiara evidenza della residenza dell'utente in

ASUFC. La fattura deve riportare la seguente causale: “Finanziamento ulteriore e aggiuntivo per recupero e riduzione liste d’attesa – anno 2024”.

3. Le fatture sono liquidate entro 90 giorni dal loro ricevimento.

Articolo 6

Decorrenza e durata

1. Il presente Accordo aggiuntivo ha durata annuale e concerne il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024, producendo i suoi effetti con decorrenza 1° gennaio 2024.

2. La validità del presente Accordo aggiuntivo è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.

3. Il presente Accordo aggiuntivo è trasmesso in copia digitale alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.

Articolo 7

Modifiche contrattuali e condizione risolutiva

1. Ai sensi di quanto disposto dagli Accordi regionali, il presente Accordo aggiuntivo può essere modificato o risolversi per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale nonché per effetto di eventuali specifici provvedimenti o indirizzi regionali aventi ad oggetto gli Accordi regionali.

Articolo 8

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato in maniera specifica dal presente Accordo aggiuntivo si applicano in quanto compatibili le clausole contrattuali contenute nell’Accordo annuale 2024.

Per l’Azienda Sanitaria

Per la Struttura

Universitaria Friuli Centrale

Il legale rappresentante p.t.

Il Direttore Generale

Le parti, letti e condivisi, accettano espressamente i contenuti dell'art. 7.

Per l'Azienda Sanitaria

Per la Struttura

Universitaria Friuli Centrale

Il legale rappresentante p.t.

Il Direttore Generale